



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 aprile 2020

Modifiche/integrazioni: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/3/2021, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/04/2023.

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO, OGGETTI E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO - PRECISAZIONI

Articolo 4 - TIPOLOGIE DI UTENZE

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TASSA - CHIARIMENTI

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - SPECIFICAZIONI

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 10 - AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 11 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER I MERCATI SETTIMANALI

Articolo 12 - ESCLUSIONI

Articolo 13 - RIDUZIONI

Articolo 14 - AGEVOLAZIONI

Articolo 15 - BONUS PER PARTICOLARI ATTIVITÀ DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 16 - VERSAMENTI

Articolo 17 - DICHIARAZIONI

ART.17 BIS - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI DOVUTI

Articolo 18 - CONTESTAZIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

Articolo 18-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 19 - RINVII

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A - RIDUZIONI TA.RI.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) è stata istituita dall'art. 1, comma 639, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed è normata dai commi dal 641 al 668, 682, lettera a), dal 683 al 686, 688, secondo, quarto e sesto periodo, e dal 690 al 702 della citata Legge, e successive modifiche e integrazioni.
2. Alla Ta.Ri. si applicano altresì le norme del D.P.R. n. 158/1999.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il presente Regolamento sostituisce le parti IV - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e V - Norme comuni del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); le disposizioni contenute nelle parti sostituite restano in vigore in relazione alla Tassa Rifiuti fino all'anno d'imposta 2019.
4. Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e in applicazione della facoltà prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente Regolamento contiene norme che il legislatore nazionale ha espressamente demandato ai Comuni e chiarisce aspetti di dettaglio non meglio specificati nella normativa primaria.
5. Il presente Regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Testo Unico Ambientale (T.U.A.), così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della Ta.Ri.. Le previsioni in materia di Ta.Ri. sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

ARTICOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 (Rifiuti Urbani), così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Altresì il rifiuto è considerato urbano quando è simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater al T.U.A., indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies al T.U.A., ma a esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della Ta.Ri..
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20%.

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO, OGGETTI E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO - PRECISAZIONI

1. In riferimento al presupposto del tributo, la detenzione o la conduzione di un locale oppure di un'area si realizza con l'attivazione di almeno di uno dei servizi di erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas o di telefonia nonché con la presenza di mobilio oppure macchinari e sussiste finché tali condizioni permangono.
2. S'intendono:
 - a) per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto.
3. Nel caso di sub-affitto soggetto passivo obbligato rimane il conduttore principale titolare del contratto di



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

locazione.

4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che detengono oppure occupano, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI UTENZE

1. S'intendono utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze e utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1 del precedente Articolo 3, si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra:
 - a) per l'utenza domestica, dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione ovvero, se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di un qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia presumere la disponibilità dei locali da parte del soggetto passivo;
 - b) per l'utenza non domestica, dalla data degli atti assentivi o autorizzativi ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla C.C.I.A.A. ovvero dalla data di un qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali oggetto di tassazione.
3. Ai soli fini della Ta.Ri. dovuta dall'utenza domestica, per nucleo familiare s'intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in famiglie anagrafiche distinte.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TASSA - CHIARIMENTI

1. Limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel Catasto Fabbricati, qualora negli atti catastali manchino gli elementi necessari per determinare la superficie imponibile dell'immobile, il Comune richiede ai titolari dello stesso di depositare, presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia dell'Entrate, la relativa planimetria catastale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 701/1994. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie calpestabile eventualmente risultante dalla denuncia originaria o in alternativa sulla base della superficie convenzionale stabilita dal predetto Ufficio con gli elementi in suo possesso. Una volta determinata l'effettiva superficie imponibile, in seguito alla presentazione della planimetria catastale, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile a Ta.Ri., non si tiene conto delle superfici escluse di cui al successivo Articolo 12.
3. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della medesima risulti rispettivamente inferiore ovvero pari o superiore a mq 0,50.
4. All'unità immobiliare adibita a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, sono applicate le tariffe per le utenze domestiche.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonna di erogazione. Tutto ciò che non rientra in tale fattispecie è escluso dal tributo.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - SPECIFICAZIONI

1. Le tariffe per l'esazione della Ta.Ri. sono determinate ricomprendendo anche gli oneri sostenuti dal Comune per la disciplina del servizio e la gestione del tributo, gli eventuali recuperi di tributo relativi



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

all'anno precedente, gli stanziamenti per i rimborsi ai contribuenti e gli accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità riferibili al gettito Ta.Ri..

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario, redatto dall'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti, Toscana Centro.
3. Nella deliberazione di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce:
 - a) la ripartizione del costo complessivo del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) i coefficienti e gli indici Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;
 - c) la tariffa al metro quadro per ogni categoria di utenza commisurata ad anno solare.
4. In caso di mancata approvazione dei parametri di cui al comma 3., s'intendono confermati quelli dell'anno precedente.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Nel calcolo della tassa per l'utenza domestica, il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate per la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più famiglie anagrafiche conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 17. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e collaboratrici familiari, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo Articolo 17;
 - b) per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è pari a quello sotto indicato:
 - 1 occupante, fino a mq 50;
 - 2 occupanti, da mq 51 a mq 70;
 - 3 occupanti, da mq 71 a mq 90;
 - 4 occupanti, da mq 91 a mq 110;
 - 5 occupanti, superiore a mq 110.
2. Dal numero degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa e idonea documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro il termine di cui al successivo Articolo 17, comma 1, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'abitazione non sia utilizzata da nessuno, in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di uno o di tutti gli occupanti, la Ta.Ri. è commisurata alla sola parte fissa.
3. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli a uso abitativo, anche se ubicati a indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono utenze domestiche soggette soltanto alla parte fissa del tributo, in quanto la parte variabile è già corrisposta per l'abitazione.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli a uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti a un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

ARTICOLO 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della Ta.Ri., i locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite nelle tabelle 3a e 4a allegate al D.P.R. n. 158/1999, sulla base dell'attività



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; la categoria è attribuita a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, come risulta nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.

2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nelle citate tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria; in caso di esercizio promiscuo di più attività in uno stesso immobile con identificativo catastale distinto, la misura tariffaria applicata è riferita all'attività prevalente in termini di superficie utilizzata per il suo svolgimento.
4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
5. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da autorimesse, cantine, o locali accessori a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche.

ARTICOLO 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali e artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni. Ai fini del calcolo delle superfici è fatto salvo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e via sia produzione di rifiuto urbano.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree adibiti a uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

Attività	Riduzione superficie
1. Autocarrozzerie	75%
2. Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	70%
3. Distributori di carburante	20%
4. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
5. Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
6. Officine metalmeccaniche	50%
7. Canili	30%
8. Laboratorio di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
9. Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
10. Cimiteri	10%



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

11. Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%
---	-----

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e aree la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) fotocopia della quarta copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero.

Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della Ta.Ri.. È fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente, attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno precedente.

ARTICOLO 10 - AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, hanno diritto alla riduzione del 100% della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa, se dimostrano di aver avviato a recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, i soggetti che scelgono di ricorrere al libero mercato, devono comunicare al Comune che non intendono più avvalersi del servizio, entro il 30 giugno dell'anno precedente. La comunicazione:
 - a) deve riportare la misura della superficie complessiva dei locali/aree ove si producono i rifiuti urbani che saranno avviati a recupero presso terzi;
 - b) deve indicare i nominativi dei soggetti terzi ai quali saranno conferiti i rifiuti urbani prodotti, per l'avvio a recupero;
 - c) dev'essere corredata della planimetria illustrativa delle superfici di cui al punto a);
 - d) dev'essere corredata dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto b).
4. È fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 2., con le modalità descritte all'articolo 17 comma 14.
5. La riduzione disciplinata dal presente Articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di cessazione dell'utenza.
6. Con cadenza annuale, il Comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, all'Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (A.R.R.R.), in modalità telematica, entro il termine previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 25/1998.

ARTICOLO 11 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER I MERCATI SETTIMANALI

1. Con l'introduzione del "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, istituito dall’art. 1, comma 837, della Legge n 160/2019, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tassa sui Rifiuti correlata alle occupazioni temporanee del suolo pubblico, anche detta Ta.Ri. giornaliera, è stata sostituita dalla nuova entrata a carattere patrimoniale, detta anche Canone Mercatale, com’esplicitamente previsto dal successivo comma 838 della medesima norma.

2. Il Canone Mercatale è inoltre disciplinato dal Titolo II del Regolamento del Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria per l’occupazione del suolo pubblico e per mercati del Comune di Calenzano; in particolare, gli Articoli 52, comma 2, e 34, commi 2 e 3, del citato Regolamento stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe unitarie del Canone Mercatale.
3. Per gli effetti del comma 817 della richiamata norma Statale, che garantisce l’invarianza del gettito ricavato dalla nuova entrata patrimoniale rispetto a quello che derivava dai soppressi prelievi tributari, al fine di ottenere dal Canone Mercatale ugual misura di potenziale introito riferito alla T.O.S.A.P. temporanea e alla Ta.Ri. giornaliera degli anni pregressi, la determinazione delle relative tariffe unitarie deve tener conto anche di una quota d’importo ascrivibile al servizio d’igiene urbana e ambientale, che comunque è svolto dopo il termine di ogni mercato settimanale.
4. La quota d’importo inglobata in ciascuna tariffa unitaria del Canone Mercatale, è quella approvata, nello stesso anno, per le categorie 16, banchi di mercati beni durevoli (riferita ai generi non alimentari), e 29, banchi di mercati generi alimentari, delle utenze non domestiche della Ta.Ri., maggiorata del 100% e rapportata a un giorno.
5. La disposizione di cui al precedente comma 4. si applica, in quanto compatibile, a tutti gli eventi straordinari di mercati e fiere, svolti mediante occupazione di suolo pubblico.

Articolo 12 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall’applicazione della Ta.Ri. i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i locali di proprietà privata ove si svolgono servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale.
2. Sono esclusi dall’applicazione della Ta.Ri. i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato; sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati a usi diversi da quello del culto.
3. Non sono soggetti alla Ta.Ri. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non fruibilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml 2,00. Se l’altezza media dei locali è compresa fra ml 2,00 e ml 2,70 sarà esclusa dalla tassazione il 40% della superficie;
 - c) locali e ambienti per la parte con altezza inferiore o uguale a ml 1,50;
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a Ta.Ri. i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, punti ristoro, ecc.;
 - f) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - g) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni.

4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Ta.Ri.:

- a) i locali adibiti esclusivamente a uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali e alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come autorimesse, ripostigli, ricoveri attrezzi non agricoli, magazzini, locali per la vendita dei prodotti collegati e altro;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
- c) i locali comuni di condomini;
- d) le serre a terra;
- e) le aree scoperte adibite a verde;
- f) le aree adibite a viabilità delle utenze non domestiche;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, l'eventuali abitazioni, le sale di aspetto. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater del D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

6. I soggetti passivi, a eccezione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare, pena decadenza, apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17, nel termine perentorio di sessanta giorni indicato al comma 1 di tale ultima norma. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o aree e indichi le superfici per le quali si richiede l'esclusione. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Ta.Ri. ai sensi del presente Articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 13 - RIDUZIONI

1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni:

- a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml. 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti, 60%.
Con il passaggio al servizio di porta a porta integrale, per le utenze che rientravano nella predetta fattispecie, localizzate all'esterno del perimetro della zona urbanizzata del territorio Comunale, in considerazione delle nuove modalità di espletamento del servizio, la riduzione è del 30%;
- b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utenze che



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 17, nella quale dev'essere espressamente indicato l'ulteriore impegno di non voler cedere i locali in locazione o comodato, 15%;

- c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, 15%;
- d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici da esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle medesime, 15%;
- e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, 15%.

In via presuntiva, si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, trattorie e osterie, per la quota di superficie che eccede i mq 200, limitatamente alle unità locali ubicate all'interno dell'U.T.O.E. 1-collina, come risulta delimitata nel piano strutturale vigente.

- f) è concessa la riduzione del 20% della quota variabile del tributo alle utenze domestiche nelle quali sono presenti componenti, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, che frequentano un corso universitario in un diverso Comune. Tale riduzione è concessa a condizione che lo studente fuorisede sia:

- iscritto ad un corso universitario;
- titolare di un contratto di affitto o di comodato nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell'anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle norme agevolative per il diritto allo studio.

In caso siano presenti nel nucleo familiare due o più componenti studenti fuorisede (aventi le condizioni sopra riportate) la riduzione applicata è del 30%. L'agevolazione è oggetto di istanza annuale. L'istanza deve essere corredata da:

- copia contratto di locazione/comodato, ricevute pagamento canone di locazione o copia documentazione attestante domiciliazione presso case dello studente;
- documentazione attestante iscrizione ai corsi universitari;

- g) riduzione del tributo per attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi, previa deliberazione della Giunta Comunale che stabilirà di volta in volta entità della riduzione e individuazione delle attività interessate dal disagio alle quali riconoscere l'agevolazione;

2. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta e per le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi o conferiscono rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta, i criteri e le modalità per la concessione delle riduzioni sono disciplinati nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. Per l'abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all'estero, iscritto nell'A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non sia locato o concesso in comodato.
4. Le riduzioni saranno concesse su domanda degli'interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle rispettive condizioni e, qualora accettate, decorreranno in relazione alla data di presentazione di cui al successivo Articolo 17.
5. Alle utenze non domestiche che intendono collaborare con il soggetto gestore del servizio d'igiene urbana e ambientale per la raccolta differenziata presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico, sono riconosciute le riduzioni specificate nel presente comma.
La riduzione è commisurata alla tipologia di materiale che l'utenza non domestica accetta in



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

conferimento presso la propria area pertinenziale che mette a disposizione, alla superficie di quest'ultima e alla complessità dell'attività che è in grado di assicurare, ossia:

- attività semplice, consistente nella presenza di almeno un contenitore tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti;
- attività complessa, consistente nella presenza di più contenitori tra quelli per pile-farmaci-olio-indumenti;
- attività integrata, svolta in area delimitata e dedicata, con utilizzo di contenitori di media e grande dimensione e soggetta a minime attività di controllo e gestione.

Le riduzioni della Ta.Ri. previste sono:

- a) 5%, per attività semplice svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno mq 50;
- b) 10%, per attività complessa svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno mq 500;
- c) 20% per attività integrata svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di almeno mq 5.000.

La richiesta della riduzione dev'essere presentata all'ufficio competente e sarà applicata a partire dall'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.

6. Tutte le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa dichiarazione di cui al successivo Articolo 17, la decadenza della condizione è accertata d'ufficio.
7. Le riduzioni disciplinate dal presente regolamento potranno essere cumulativamente applicate sino ad un limite massimo del 30% della tassa, salvo il caso di cui al primo periodo della lettera a) del comma 1, per il quale limite massimo è il 60% della tassa.

Articolo 14 - AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni Ta.Ri. competono a richiesta dell'interessato, con presentazione d'idonea documentazione che ne attesti i presupposti.
2. Le agevolazioni si applicano, se possibile, nell'anno di riferimento; qualora l'applicazione nell'anno di riferimento dovesse risultare tecnicamente non possibile, essa avverrà nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta, mediante conguaglio sull'importo dovuto per tale anno; se l'avente diritto non è più contribuente per l'anno successivo, l'importo dell'agevolazione spettante sarà rimborsato, previa richiesta dell'interessato.
3. L'Ufficio Tributi può, nel limite della decadenza dell'accertamento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate all'esito negativo delle quali, oltre alla perdita dell'agevolazione, sarà adottato avviso di accertamento per infedele denuncia e parziale versamento, con l'irrogazione delle relative sanzioni e il computo degli interessi moratori.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 17.
5. Le agevolazioni di seguito specificate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa:
 - a) a favore degli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti;
 - b) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

Nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le tariffe annuali sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b), nonché le percentuali di abbattimento e l'esenzione della Ta.Ri, anche con riferimento al sistema I.S.E.E..

Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti Ta.Ri., anche delle annualità precedenti, ovvero con i piani di rateizzazione riferiti a debiti pregressi, eventualmente attivati a seguito di accertamento. In caso di omessa dichiarazione riscontrata dall'istruttoria della domanda presentata, dette agevolazioni non sono concesse; se invece risulta l'infedele dichiarazione, le agevolazioni sono riconosciute a condizione che il contribuente regolarizzi la posizione entro la scadenza per il versamento del saldo dell'anno di competenza, ovvero entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso o degli avvisi di accertamento per i periodi contestati, anche mediante dilazione.

6. Le agevolazioni sono attribuite nel limite della capienza degli stanziamenti di spesa all'uopo stabiliti.

Articolo 15 - BONUS PER PARTICOLARI ATTIVITÀ DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI

1. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, hamburgerie), che collaborano attivamente e in via continuativa con il Comune a iniziative volte a evitare lo spreco del cibo non consumato, che dunque non diventa rifiuto organico, è riconosciuto uno sconto sul tributo come di seguito specificato:
 - a) utenze che hanno una superficie imponibile inferiore a mq 200, € 100,00;
 - b) utenze che hanno una superficie imponibile compresa tra mq 201 e mq 500, € 150,00;
 - c) utenze che hanno una superficie imponibile superiore a mq 500, € 200,00.
2. Il bonus è riconosciuto previo sottoscrizione di apposito disciplinare da parte dell'utenza interessata, da presentare al gestore del servizio d'igiene urbana entro il primo trimestre dell'anno d'imposta per il quale s'intende usufruire della riduzione, in cui sono indicate le modalità di svolgimento dell'attività.

Articolo 16 - VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite il numero delle rate in cui può essere suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti, da fissare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, quarto e sesto periodo, della Legge n. 147/2013.
2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso nell'ultima dichiarazione presentata, un avviso di pagamento contenente l'importo della Ta.Ri., l'ammontare del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree soggetti a tassazione, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000.
3. Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto sono predisposti, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
4. Unitamente all'avviso di pagamento l'utente riceve modelli per effettuare il versamento con le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. E' fatta salva la facoltà dell'utente di avvalersi del modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 17 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che influisce sull'ammontare del tributo dovuto. Nel caso di



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

utilizzo in comune di uno stesso immobile da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli interessati. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Per ciascun immobile oggetto della dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati: gli identificativi catastali (foglio, particella e subalterno -se esistente-) e l'indirizzo di ubicazione completo di numero civico e numero d'interno -se esistente-.
3. Restano valide le superfici denunciate o accertate in regime di Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Ta.R.S.U.) oppure di Tariffa d'Igiene Ambientale (T.I.A.) oppure di Tassa Ambientale sui Rifiuti e Servizi (T.A.R.eS.). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
4. Per le utenze domestiche non v'è l'obbligo di presentare la dichiarazione qualora intervenga la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti e non residenti, oppure nel caso di coabitazione di residenti appartenenti a nuclei familiari distinti, per il quale il soggetto intestatario ha l'obbligo d'indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
5. Nel caso di cessazione dell'utenza, il soggetto passivo del tributo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione nella quale deve anche indicare il soggetto al quale è stato riconsegnato o ceduto l'immobile. Quest'ultimo, a sua volta, è obbligato a presentare, nel termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, dichiarazione originaria di possesso o detenzione dell'immobile oppure deve indicare il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario dell'utenza entro il termine previsto dal comma 1..
7. La dichiarazione dev'essere presentata debitamente firmata, e corredata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, utilizzando una delle seguenti forme:
 - direttamente all'ufficio competente;
 - mediante servizio postale;
 - allegata a un messaggio di posta elettronica;
 - trasmessa con mediante posta elettronica certificata.
8. La dichiarazione s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente caso di presentazione diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso d'invio per posta, alla data di ricezione dell'e-mail, nel caso di posta elettronica, alla data di consegna comprovata dalla ricevuta elettronica nel caso di p.e.c..
9. Per la disciplina della misura sanzionatoria da omessa oppure infedele dichiarazione, si rinvia, rispettivamente, ai commi 1-bis. e 1-ter. dell'Articolo 14 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione; per la disciplina della misura sanzionatoria da mancata, incompleta infedele o tardiva risposta al questionario informativo notificato dall'ufficio competente, si rinvia al comma 1-quinquies. del predetto Articolo.
10. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC , entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione equivale alla volontà di rimanere nel servizio pubblico.
11. Le nuove utenze non domestiche istituite dopo il 30 giugno di ogni anno comunicano la scelta di avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico contestualmente alla dichiarazione originaria di occupazione/detenzione dei locali/aree suscettibili di produrre rifiuti, dunque entro 60 giorni dalla data nella quale si è verificato l'evento che influisce sulla quantificazione del tributo. In caso di tardiva dichiarazione, oltre i 60 giorni, le nuove utenze domestiche dovranno attendere la prima scadenza utile per la comunicazione della facoltà di cui al comma 10. In caso di omessa dichiarazione, il diritto spetta dalla prima scadenza utile dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

12. Alla comunicazione di cui al comma 10 è allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero.
13. L'esclusione dalla parte variabile della tariffa per avvio a recupero dei rifiuti urbani è comunque subordinata ad una comunicazione annuale da presentarsi via PEC entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegate:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
14. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazione del gestore, l'istanza si intende accolta.
15. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
16. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART.17 BIS – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. Per la disciplina dei reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati, si rimanda alla Carta Qualità del soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, e conforme agli standard previsti dal titolo III del TQRIF (Testo Unico della Qualità del servizio di gestione rifiuti urbani) di cui alla Delibera Area 15/2022.

Articolo 18 - CONTESTAZIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

1. Qualora non vi sia la prova di avvenuto ricevimento dell'avviso bonario di pagamento, prima di procedere con l'accertamento esecutivo, l'ufficio competente deve contestare il relativo addebito notificando un sollecito di pagamento.
2. Il sollecito di pagamento Ta.Ri. non prevede l'irrogazione di sanzione né il computo d'interessi moratori.
3. Decorso trenta giorni dalla notifica, se persiste inadempienza anche al sollecito di pagamento, la tassa e i relativi oneri accessori sono recuperati mediante avviso di accertamento esecutivo.
4. In alternativa al sollecito di pagamento, il Comune può procedere al recupero diretto del tributo non versato; in tal caso l'avviso di accertamento esecutivo è emesso senza sanzione e interessi di mora.

Articolo 18-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Decorso il termine utile di trenta giorni per ottemperare al sollecito di pagamento, e prima che sia emesso l'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente può ravvedere l'omesso o il parziale versamento del tributo. Si applicano le sanzioni ridotte di cui all'art. 13, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e quelle previste all'art. 13, comma 1, lettere da a) a b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997, nonché gli interessi legali pro tempore vigenti computati dal giorno successivo alla scadenza



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

del saldo dell'anno d'imposta oggetto di ravvedimento, a quello del pagamento.

2. In caso di omessa dichiarazione, con ritardo superiore all'anno, e prima che sia inviato il questionario informativo, l'interessato può rivolgersi all'ufficio competente per sanare la propria posizione; in tal caso, dopo l'iscrizione nella banca dati, l'ufficio competente notifica al contribuente uno o più avvisi di accertamento esecutivo di regolarizzazione, con i seguenti importi:
 - a) sanzione ridotta per omessa dichiarazione applicata solo per il primo anno in cui si è verificato l'evento non denunciato; l'entità di essa è calcolata nella misura prevista da una delle lettere b-bis) oppure b-ter) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riferita al ritardo con il quale è stato azionato il ravvedimento operoso, con un minimo di Euro 50,00;
 - b) tassa dovuta per cadauno degli anni da regolarizzare;
 - c) sanzione ridotta su ogn'importo della tassa, graduata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997;
 - d) interessi legali su ciascun importo della tassa, computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta di riferimento, a quello nel quale il contribuente si è adoperato per regolarizzare la propria posizione.
3. Se il ravvedimento operoso dell'omessa denuncia è attivato entro un anno dalla violazione, l'ufficio competente notifica al contribuente l'atto d'irrogazione della sanzione ridotta, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) o b), del D.Lgs. n. 472/1997, con un minimo di Euro 50,00; la tassa dovuta, senza interessi, è recuperata con il primo avviso di pagamento utile.

Articolo 19 - RINVII

1. Per l'accertamento, i rimborsi, le compensazioni e il ravvedimento operoso, si rinvia al Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione, nonché alla normativa nazionale disciplinante il settore.

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Comunale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per variazione della normativa primaria di riferimento, si applicano dal 1° gennaio del primo anno dell'esercizio finanziario correlato all'atto di approvazione delle stesse.



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

ALLEGATO A - RIDUZIONI TA.RI.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 13

1. - UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'ufficio competente per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'ufficio competente per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o i centri di raccolta, fino al limite massimo del 30% del tributo.

2. - CONFERIMENTI PRESSO LA STAZIONI ECOLOGICA O I CENTRI DI RACCOLTA DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare la stazione ecologica o i centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre "FASCE" ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nella tabella che segue.

Codice C.E.R.	Descrizione da Regolamento	Punti	FASCIA
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	1	A
200201	Rifiuti biodegradabili	0,5	A
200140	Metallo	2	A
200139	Plastica	0,6	A
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	1,2	A
200125	Oli e grassi commestibili	2	A
200111	Prodotti tessili	1	A
200110	Abbigliamento	1	A
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0	A
200102	Vetro	0,8	A
200101	Carta e cartone	0	A
170904	Rifiuti inerti costituiti da mattoni, mattonelle, cemento, ceramiche	0,3	A
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	0,3	A
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601e 170603	0,3	A



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

160216	Toner e cartucce esauste per stampanti e fax	5	A
150106MULTI	Imballaggi in materiali misti	0	A
080318	Toner e cartucce per stampanti e fax non contenenti sostanze pericolose	5	A
080317	Toner e cartucce per stampanti e fax contenenti sostanze pericolose	5	A
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	10	B
200133PILE	Pile ed altri accumulatori	10	B
200133	Batterie al piombo (auto e moto)	5	B
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	5	B
200131	Medicinali citotossici e citostatici	5	B
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	5	B
200129	Detergenti contenenti sostanze pericolose	5	B
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	5	B
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	5	B
200126	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (olio motore)	5	B
200121	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (neon, lampade a basso consumo)	30	B
200119	Pesticidi	5	B
200117	Prodotti fotochimici	5	B
200115	Sostanze alcaline	5	B
200114	Acidi	5	B
200113	Solventi	5	B
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto (conferiti secondo procedura)	0	B
160602*	Batterie al nichel-cadmio	10	B
160601	Accumulatori al piombo	5	B
160504	Piccoli estintori di uso domestico	1	B
160107	Filtri dell'olio	5	B
150111*	Altri contenitori spray	10	B
150110SPRAY	Contenitori spray	10	B
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	10	B
130208	Altri oli per motore (olio freni)	5	B



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	1	A
130113	Olio motore	5	B
090107	Pellicole fotografiche e lastre radiografiche	5	B
080410	Adesivi e sigillanti di scarto (colle, silicone, ecc.)	5	B
080112	Pitture e vernici ad acqua	5	B
080111	Pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericolose	5	B
060404	Rifiuti contenenti mercurio	5	B
200307	Rifiuti ingombranti	1	C
200136_R4	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (altri elettrodomestici di piccole dimensioni)	6	C
200136_R2	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (lavatrici, lavastoviglie, forni)	1	C
200135	Televisori e monitor	1	C
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	1	C
160103	Pneumatici fuori uso	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	Limite massimo
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti Kb di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R.. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente Kb.

Numero componenti	Kb
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla banca dati Ta.Ri. al 1° gennaio



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg conferito si userà la seguente formula:

$$\text{punti} = \text{chilogrammi conferiti (Kg)} / \text{coefficiente familiari (Kb)} \times \text{coefficiente tipo rifiuto (Kp)}.$$

Esempio:

$$100 \text{ Kg, } 2 \text{ componenti (Kb} = 1,8), \text{ vetro (Kp} = 0,8) \Rightarrow 100 / 1,8 \times 0,8 = 44,44 \text{ punti.}$$

L'ufficio competente, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dai centri di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o i centri di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tassa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 10% della tassa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 15%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo sopraindicati.

3. - AVVIO A RICICLO PRESSO TERZI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili (rp = mq x Kd), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = \text{rd} \times 100 / \text{rp}.$$

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'ufficio competente unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

Per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso terzi è stabilita una riduzione della tassa proporzionata ai conferimenti, fino ad un massimo del 15%.

4. - CONFERIMENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA O CENTRI DI RACCOLTA DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Il conferimento presso la stazione ecologica o i centri di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti), non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

la riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

L'ufficio competente, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dai centri di raccolta.